FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

In data 23 febbraio 2016 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Claudio Marchisio, nella sua qualità di Direttore dell'incontro svoltosi in data 20 febbraio 2016 a Salassa (TO) tra la ASD BRB Ivrea e la Società SB La Perosina, nei confronti dei Sigg.ri Aldino Bellazzini (cart. 696902) e Renato Battaglino (cart. 696884), rispettivamente Allenatore e Vice Allenatore della ASD BRB Ivrea, per presunte violazioni alle norme federali.

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia, emerge un comportamento violento assunto dai denunciati in occasione del predetto incontro nei confronti di alcuni tesserati della squadra avversaria. In particolare, stando alla denuncia del Direttore di gara, al termine della prova "staffetta" nasceva una discussione dai toni accesi tra le due squadre coinvolte. In quel frangente, il Sig. Bellazzini tentava di colpire con uno schiaffo un giocatore della La Perosina, senza riuscirci e il Sig. Battaglino colpiva con un calcio il vice allenatore della La Perosina, con ciò integrando entrambi gravi violazione alle norme federali.

In data 24 febbraio 2016, la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava ai denunciati il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi entro e non oltre il 9 marzo 2016.

Ad oggi, non risultano pervenute memorie e/o altra documentazione da parte dei denunciati.

Dall'esame della documentazione in possesso dello scrivente, si evince come la condotta dei denunciati integri la violazione di cui all'art. 61, comma 3, lett l) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

Si ritiene, tuttavia, che per quanto concerne il Sig. Bellazzini si configuri il solo tentativo di violenze, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

Infine, con riferimento ad entrambe le condotte, si ritiene di applicare l'attenuante di cui all'art. 57, comma 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia di cui trattasi, infligge rispettivamente al Sig. Aldino Bellazzini la squalifica di mesi 2 (dal 14 marzo 2016 al 14 maggio 2016) ed al Sig. Renato Battaglino la squalifica di mesi 4 (dal 14 marzo 2016 al 14 luglio 2016), ai sensi dell'art. 61, comma 3, lett l) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

Roma, 11 marzo 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Marco Boggia